

Regolamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa, di cui all'articolo 21 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa)

Art. 1	Finalità
Art. 2	Oggetto del controllo
Art. 3	Parametri del controllo
Art. 4	Modalità per la scelta del campione
Art. 5	Campionamento di primo livello
Art. 6	Campionamento di secondo livello
Art. 7	Campionamento dei rendiconti delle gestioni fuori bilancio
Art. 8	Procedure per l'esercizio del controllo
Art. 9	Abrogazioni
Art. 10	Entrata in vigore

Art. 1. Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e 4, della legge regionale 13 febbraio 2015, n.1 (*Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa*), l'esercizio del controllo successivo di regolarità amministrativa sui procedimenti e su specifiche categorie di atti di competenza di ciascun centro di responsabilità amministrativa nonché sui rendiconti delle gestioni fuori bilancio della Regione per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), c) e d), della legge regionale 1/2015.

Art. 2. Oggetto del controllo

1. L'esercizio del controllo successivo di regolarità amministrativa, svolto dal Servizio della struttura direzionale competente in materia di internal audit, di seguito denominato Servizio, ha ad oggetto:

- a) atti amministrativi adottati dai direttori centrali, dai vice direttori centrali, dai direttori di servizio e dai titolari di posizione organizzativa, comportanti o meno spesa;
- b) procedimenti amministrativi;
- c) rendiconti delle gestioni fuori bilancio.

2. Sono esclusi dal controllo di cui al comma 1, gli atti amministrativi assunti nell'ambito della programmazione comunitaria, comportanti o meno spesa.

Art. 3. Parametri del controllo

1. Il controllo sugli atti e sui procedimenti amministrativi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), è effettuato secondo i seguenti parametri, di cui all'articolo 20, comma 2, della legge regionale 1/2015:

- a) il rispetto della normativa di riferimento;
- b) la coerenza con gli indirizzi formulati negli strumenti di programmazione e con le direttive impartite;
- c) la correttezza e la regolarità della procedura finalizzata all'adozione dell'atto;
- d) la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'adozione dell'atto;
- e) la sussistenza di idonea motivazione dell'atto.

2. Il controllo sui rendiconti delle gestioni fuori bilancio, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), è effettuato secondo i seguenti parametri:

- a) il rispetto della normativa di riferimento, della normativa istitutiva della singola gestione e della

pertinenza alle finalità stabilite dalla stessa norma istitutiva della gestione fuori bilancio, con riferimento alle operazioni di entrata e di spesa riportate nei rendiconti;

- b) la correttezza e la regolarità della procedura finalizzata all'adozione delle operazioni di entrata e di spesa riportate nei rendiconti;
- c) la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano le operazioni di entrata e di spesa riportate nei rendiconti.

Art. 4. Modalità per la scelta del campione

1. L'esercizio del controllo successivo di regolarità amministrativa avviene tramite tre modalità di scelta del campione:

- a) campionamento di primo livello;
- b) campionamento di secondo livello;
- c) campionamento dei rendiconti delle gestioni fuori bilancio.

Art. 5. Campionamento di primo livello

1. Il campionamento di primo livello ha per oggetto atti e procedimenti.

2. Il campionamento di primo livello ha periodicità mensile, salvo il sopravvenire di circostanze particolari accertate dal Direttore generale.

3. Gli atti e i procedimenti da sottoporre a controllo sono individuati tramite campionamento casuale stratificato, secondo i criteri e nel rispetto delle percentuali stabilite dal Piano annuale di internal audit.

4. L'universo di riferimento per l'estrazione del campione degli atti da sottoporre a controllo è costituito dai decreti digitali adottati nel mese precedente.

5. L'universo di riferimento per l'estrazione del campione dei procedimenti da sottoporre a controllo è costituito dai procedimenti afferenti gli atti estratti ai sensi del comma 4.

Art. 6. Campionamento di secondo livello

1. Il campionamento di secondo livello ha per oggetto atti e procedimenti.

2. Il campionamento di secondo livello ha periodicità semestrale, salvo il sopravvenire di circostanze particolari accertate dal Direttore generale.

3. Gli atti e i procedimenti da sottoporre a controllo di secondo livello sono individuati tramite campionamento casuale, secondo i criteri e nel rispetto delle percentuali stabilite dal Piano annuale di internal audit.

4. L'universo di riferimento per l'estrazione del campione degli atti da sottoporre a controllo di secondo livello viene individuato con riferimento agli atti esitati con rilievo dal campionamento di primo livello.

5. L'universo di riferimento per l'estrazione del campione dei procedimenti da sottoporre a controllo di secondo livello viene individuato con riferimento ai procedimenti esitati con rilievo dal campionamento di primo livello.

Art. 7. Campionamento dei rendiconti delle gestioni fuori bilancio

1. Il campionamento dei rendiconti delle gestioni fuori bilancio ha per oggetto i rendiconti delle gestioni fuori bilancio.

2. Il campionamento dei rendiconti delle gestioni fuori bilancio ha periodicità annuale, salvo il sopravvenire di circostanze particolari accertate dal Direttore generale.

3. I rendiconti delle gestioni fuori bilancio da sottoporre a controllo sono individuati tramite campionamento casuale, secondo i criteri e nel rispetto delle percentuali stabilite dal Piano annuale di internal audit.

4. L'universo di riferimento per l'estrazione del campione dei rendiconti delle gestioni fuori bilancio è costituito dai rendiconti delle gestioni fuori bilancio dell'anno precedente.

5. Il controllo sui rendiconti delle gestioni fuori bilancio è esercitato successivamente all'espletamento del controllo consuntivo di regolarità contabile, di cui all'art. 18 della legge regionale 1/2015.

Art. 8. Procedure per l'esercizio del controllo

1. A seguito dell'estrazione del campione, tramite specifico software, il Servizio comunica l'avvio della procedura di controllo alla struttura direzionale competente o vigilante.

2. La struttura direzionale competente o vigilante trasmette la documentazione istruttoria per il controllo, con l'eventuale traduzione in italiano, entro sette giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

3. Il Servizio, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione istruttoria, comunica l'esito del controllo alla struttura direzionale di cui al comma 1 e, per le finalità di cui al comma 4., al Direttore generale. Il termine di cui al presente comma è sospeso per sette giorni al fine dell'acquisizione di documentazione integrativa oppure di informazioni o di chiarimenti.

4. In relazione agli esiti del controllo, il Direttore generale, sentito il Ragioniere generale, attua gli eventuali opportuni interventi, fermo restando il ricorso all'istituto dell'avocazione di cui agli articoli 17 bis, commi 5 e 6, e 19, comma 10, del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres..

5. La struttura direzionale competente in materia di internal audit predispone un report annuale sull'attività di controllo.

Art. 9. Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) il decreto del Presidente della Regione del 3 luglio 2015, n. 0137/Pres. (Regolamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 21, comma 3, della legge regionale 15 febbraio 2015, n.1);
- b) il decreto del Presidente della Regione del 4 marzo 2016, n. 045/Pres. (Regolamento di modifica al regolamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 21, comma 3, della legge regionale 15 febbraio 2015, n.1).

Art. 10. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2021.

VISTO: IL PRESIDENTE